

## PDP - LA LOGICA DEL PORTALE TELEMATICO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

Nei "tutorial" e nelle precedenti "guide pdf" realizzati da noi del COA di Lagonegro abbiamo sempre rimarcato come il ritenere che il portale telematico del deposito degli atti penali possa "replicare" la prassi processuale, alla quale siamo abituati da decenni, sia assolutamente fuorviante.

Essendo gestito da un "software" (si ha comunque a che fare con una "macchina"), il portale, pur risultando talvolta "stupido", in quanto aggirabile con qualche espediente, è comunque ispirato esclusivamente alla logica del codice di procedura penale quanto alla tipologia dei depositi penali.

Una prova di tale assunto è data dal fatto che esso, per esempio, distingue perfettamente, sia pure non totalmente in maniera coerente (e lo vedremo in questo stesso post), tra "persona offesa" e "parte civile" e le rispettive prerogative.

Difatti, per rimanere nell'esempio, se, anche in fase di indagini preliminari, si deposita una nomina come "**persona offesa**", quindi prima ancora di costituirsi *parte civile* (ove i due profili coincidano nella stessa persona da noi difesa), con conseguente associazione della parte assistita al nostro nominativo (*rectius*, al nostro codice fiscale) e quindi con conseguente elencazione del procedimento tra quelli "autorizzati", il portale PDP non fa poi caricare un eventuale atto di appello della "parte civile" o, meglio, pur elencandolo come "evento" tipicizzato dal menu a tendina che compare azionandosi il comando (tasto blu in calce alla schermata) del DEPOSITO di un ATTO SUCCESSIVO (o tra quelli del menu degli ATTI CONTESTUALI, ove il procedimento non sia tra quelli già autorizzati) e pur facendo caricare l'atto, il portale PDP segnala contestualmente (preavvertendo con l'apparizione fugace di una finestra, in alto a destra della schermata, dai bordi di colore giallo) che non risultano soggetti corrispondenti (alla parte civile), difatti precludendo di inserire le generalità della parte e ciò perché il procedimento risulta già "autorizzato" in relazione alla "persona offesa", non alla "parte civile" (che quindi non riconosce).

Né rileva il fatto che, ad esempio, prima ancora dell'appello della parte civile, possa essere stata utilmente "caricata" una eventuale istanza di impugnazione al PM in quanto tale tipo di istanza, disciplinata dall'art. 572 c.p.p., può essere inoltrata sia nell'interesse della *parte civile* che della *persona offesa* e quindi il portale, in tal caso, non segnalerebbe errori, anche nella ipotesi l'istanza fosse stata espressamente intestata come formulata dalla "parte civile" (e ciò in quanto il PDP non "legge" la intestazione di un pdf, mentre rileva il "tipo di atto" indicato come deposito e fermo restando che poi il contenuto di un atto, a prescindere dalla sua veste o dalla sua qualifica, sarà poi giudicato in termini di ritualità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dall'Autorità destinataria sostanziale dello stesso).

In tale ipotesi, quindi, anche se i profili della *persona offesa* e della *parte civile* coincidano nella stessa persona di cui sia già stata depositata la nomina come "persona offesa", occorre necessariamente procedere ad un NUOVO deposito, quindi occorre ridepositare la NOMINA (della persona offesa) o depositare la PROCURA SPECIALE della *parte civile* nella sezione DEPOSITI > NOMINA LEGALE DI FIDUCIA, avendo cura però di qualificare, questa volta, la "parte rappresentata" come PARTE CIVILE e NON più come PERSONA OFFESA e quindi caricare, come ATTO CONTESTUALE, l'**appello** della **parte civile** ed eventualmente la

*procura speciale* che non sia ricompresa nella semplice *nomina*: il deposito sarà accettato senza problemi e il portale consentirà di caricare le generalità della "parte civile", sia pure coincidenti con quella della *persona offesa* già autorizzata (se così si può dire).

Discorso diverso se la nomina (*rectius*, in questo caso la PROCURA SPECIALE in quanto **la parte civile sta in giudizio necessariamente con un avvocato munito di "procura speciale"** e non di una semplice nomina, anche nei soli termini di conferimento dello *ius postulandi*) fosse stata già depositata per la PARTE CIVILE: in tal caso il portale avrebbe permesso tranquillamente di depositare, come ATTO SUCCESSIVO, l'**appello** della **parte civile** in quanto la parte assistita sarebbe già stata "associata" come tale al nostro nominativo. Al riguardo, si ribadisce che il **portale PDP** distingue dettagliatamente, anche come EVENTI, la semplice nomina (del difensore) dell'indagato/imputato (art. 96 c.p.p.) e della persona offesa (art. 101 c.p.p.) dalla nomina/procura speciale al difensore inerente lo *ius postulandi* delle **parti private diverse dall'imputato** (art. 100 c.p.p.) nonché dalla procura speciale per la costituzione della parte civile tramite procuratore speciale (artt. 76 e 122 c.p.p.), potendo la persona danneggiata costituirsi, sia pure obbligatoriamente tramite avvocato, personalmente o tramite procuratore speciale che, nella gran parte dei casi, è lo stesso difensore.

Ai fini *de quibus*, la differenza sostanziale tra i due tipi di atto risiede nel fatto che la semplice nomina dell'*indagato/imputato* e della *persona offesa* non richiede l'autenticazione, a differenza della procura speciale (anche quella richiesta per i riti alternativi), che può essere autenticata dallo stesso difensore quando venga a lui stesso conferita. Ma, **nel telematico**, il pdf della *nomina* e della *procura speciale*, sia in formato **nativo digitale** (ove la parte abbia la firma digitale), sia da **scansione** (quando venga ancora conferita - come nella maggior parte dei casi - in formato cartaceo e sottoscritta a penna dal cliente), dovrebbe essere comunque sottoscritto digitalmente dal difensore, soprattutto quando venga depositato come ATTO PRINCIPALE in un deposito successivo nei "procedimenti autorizzati" o come NUOVO o PRIMO DEPOSITO (DEPOSITO>NOMINA DEL LEGALE) oppure come ATTO CONTESTUALE nei "procedimenti non autorizzati" (altrimenti, soprattutto se trattasi di atto principale/aggiungi atto, il portale non lo farebbe caricare) e comunque sarebbe buona regola firmare digitalmente anche la *procura speciale* già autenticata a penna e che si produca come ALLEGATO in formato pdf immagine.

Dunque, la prova che il portale distingue tali tipi di atti è data dal fatto che lo stesso consente, ad esempio, di caricare la *procura speciale* dell'art. 122 c.p.p. come ATTO CONTESTUALE nei "procedimenti non autorizzati" o come ATTO SUCCESSIVO nei "procedimenti autorizzati" (ma anche come ALLEGATI, in entrambi i casi)! Non rilevando che *ius postulandi* e *procura speciale* per la costituzione possano essere trasfusi in un unico atto quando siano entrambi conferiti al difensore.

In effetti, il portale penale non poteva non disciplinare autonomamente l'attività della "persona offesa" e quella della "parte civile", anche in relazione alla ipotesi che i due profili possano coesistere nello stesso soggetto rappresentato, considerando che un medesimo difensore può esplicare attività soltanto come (nell'interesse della) *persona offesa* (per scelta della parte rappresentata o, ad esempio, perché la parte assistita riveste solo la

qualifica di titolare del bene giuridico tutelato o in quanto la richiesta di ristoro sia oramai preclusa per la fase processuale o per la definizione della pretesa prima o al di fuori del processo penale etc.) o soltanto come *parte civile* (sempre per scelta o perché la parte rappresentata rivesta soltanto la qualifica di persona danneggiata etc.) oppure, come nella maggior parte dei casi, in entrambe le vesti, in successione logica o contestuale!

Quindi, **ricapitolando**, il difensore della "persona offesa" che abbia depositato inizialmente sul portale una nomina in quanto tale (art. 101 c.p.p.) e non si sia ancora costituito *parte civile* sul portale, ad esempio tramite notifica (art. 78, comma 3, c.p.p.: non avendo altrimenti effetto la costituzione fuori udienza per le altre parti) e deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile sul medesimo portale - circostanza che, in caso di **accettazione** del deposito, comporta necessariamente l'associazione e quindi l'elencazione del procedimento tra quelli autorizzati anche come "parte civile" - ma depositando tale dichiarazione in udienza (quindi precludendo tecnicamente l'associazione immediata del procedimento come *parte civile*), per depositare poi un **appello** come **parte civile** (prerogativa esclusiva della parte danneggiata costituitasi come tale), sia pure trovando il procedimento del suo assistito nell'elenco di quelli "autorizzati" come *persona offesa* (anche ove, ad esempio, la Cancelleria non abbia provveduto ad "aggiornare" la iscrizione come *parte civile* successivamente alla predetta costituzione in udienza), deve necessariamente procedere al deposito di una **NUOVA NOMINA**, quindi depositando come **ATTO PRINCIPALE** (comando **AGGIUNGI ATTO**) la nomina (magari - ma non obbligatoriamente, ove si depositino poi come **atto contestuale** -, comprensiva delle **procure speciali** di cui agli artt. 76, 100 e 122 c.p.p., o anche la *scansione* di quella cartacea già utilizzata come *procura speciale* per la costituzione in udienza etc.) e depositando, come **ATTO CONTESTUALE**, l'**appello** della **parte civile** e, per completezza o necessità (ove non comprese nella nomina), le stesse **procure speciali** menzionate (anche ove siano in realtà già comprese in quella che era stata inizialmente depositata come una semplice nomina ai sensi dell'art. 101 c.p.p.) o comunque una **nuova procura speciale** che contenga quelle richieste dagli artt. 76, 100 e 122 c.p.p. e magari la delega espressa ad impugnare (ove si tratti di ricorso in Cassazione).

Pertanto, abbiamo anche già visto come, in alcuni casi, il portale, in relazione alla qualifica del soggetto nel cui interesse si effettua un deposito, alla fase processuale in cui si trova il procedimento e al tipo di atto da depositare, non menzioni neppure, tra i tipi di atto "depositabili", quelli che, difatti, non lo siano (mi scuso per il gioco di parole) o non lo fossero neppure nel vecchio regime di deposito cartaceo! Mentre, nel caso di specie, pur menzionandolo, non consente poi di ultimare utilmente il deposito di un atto di **appello** della "parte civile" ad opera dell'avvocato ancora "registrato" come difensore della "persona offesa" o, meglio, che rappresenti una parte che, allo stato, risulti ancora qualificata, nel portale, come semplice *persona offesa*.

Buon lavoro

Il Vice Presidente del COA di Lagonegro – Referente del procedimento telematico  
**avv. Eugenio Di Bisceglie**



**... almeno mi porta a  
uscire !**